

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE n.182/2022

(ai sensi della DGR 17.01.2018,n.7763 e del DDG\_\_\_\_\_)

Marca da bollo  
€16.00

### TRA

SOGGETTO PROMOTORE: Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE, con sede in Vercelli, Via Duomo, 6, codice fiscale 01943490027, rappresentata dal Rettore pro tempore GIAN CARLO AVANZI, nato il 13/07/1954 a Torino (TO), CAP 10100

### E

SOGGETTO OSPITANTE: Istituto Comprensivo di Cuggiono, con sede legale in via annoni47/a, CAP 20012 Cuggiono (MI), codice fiscale 86006490154, rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): PROFESSOR GIULIANO FASANI, nato il 06/01/1959, a Magenta (MI)

### PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante Istituto Comprensivo di Cuggiono si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore Università degli Studi del Piemonte Orientale.

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

### **ARTICOLO 4**

#### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

### **ARTICOLO 5**

#### **Indennità di partecipazione**

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
  - Non è prevista l'indennità di partecipazione
  - E' prevista l'indennità di partecipazione
- 1.1. (Se prevista, indicare chi tra soggetto promotore, soggetto ospitante o terzo soggetto si farà carico della corresponsione dell'indennità)  
.....
- 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. (Se prevista e se Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)
  - Viene corrisposta un'indennità di €..... mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
  - Viene corrisposta un'indennità di €..... mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

### **ARTICOLO 6**

#### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - Formazione generale;
  - Formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità per i tre anni successivi a partire dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Convenzione esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 bis del DL 41/2021 convertito con modificazione in Legge 69/2021 e successiva integrazione dell'art.1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n.234. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Luogo VERCELLI, Data

<b>Il soggetto promotore</b>	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE	La delegata del Rettore: Prof.ssa Chiara Morelli Timbro e firma
<b>Il soggetto ospitante</b>	Istituto Comprensivo di Cuggiono	Timbro e firma

